

Regolamento concernente le modalità per la tenuta, l'iscrizione e la cancellazione dall'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, nonché per la concessione di finanziamenti per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana in attuazione degli articoli 23, comma 2 bis e 24, commi 7 e 10, della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana)

Titolo I Oggetto

Art. 1 Oggetto

Titolo II Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana

Art. 2 Tenuta e pubblicità dell'Albo

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

Art. 4 Cause di inammissibilità della domanda

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 6 Procedimento

Art. 7 Aggiornamento dell'Albo e cancellazione

Art. 8 Obblighi di comunicazione

Titolo III Finanziamenti

Capo I Finanziamenti agli Enti iscritti all'Albo

Art. 9 Sostegno alle attività e alle iniziative degli enti iscritti all'Albo

Sezione I Enti a progetto

Art. 10 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

Art. 11 Partenariato

Art. 12 Modalità di presentazione della domanda

Art. 13 Cause di inammissibilità della domanda

Art. 14 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

Art. 15 Spese ammissibili

Art. 16 Spese non ammissibili

Art. 17 Comunicazione di avvio del procedimento

Art. 18 Istruttoria delle domande

Art. 19 Commissione di valutazione

Art. 20 Criteri di valutazione dei progetti

- Art. 21 Graduatoria dei progetti ammissibili
- Art. 22 Concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 23 Intensità e ammontare del finanziamento
- Art. 24 Variazioni dei progetti

Sezione II Enti a programma

- Art. 25 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento
- Art. 26 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 27 Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 28 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 29 Spese ammissibili
- Art. 30 Spese non ammissibili
- Art. 31 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 32 Istruttoria delle domande
- Art. 33 Commissione di valutazione
- Art. 34 Criteri di valutazione dei programmi
- Art. 35 Graduatoria dei programmi ammissibili
- Art. 36 Concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 37 Intensità e ammontare del finanziamento
- Art. 38 Variazioni dei programmi

Capo II Finanziamenti alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine

- Art. 39 Sostegno alle attività e alle iniziative della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine
- Art. 40 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 41 Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 42 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 43 Spese ammissibili
- Art. 44 Spese non ammissibili
- Art. 45 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 46 Istruttoria delle domande
- Art. 47 Commissione di valutazione
- Art. 48 Criteri di valutazione del programma
- Art. 49 Concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 50 Intensità e ammontare del finanziamento
- Art. 51 Variazioni dei programmi

Capo III Finanziamenti ai mezzi di comunicazione

- Art. 52 Sostegno alle attività e alle iniziative dei mezzi di comunicazione

- Art. 53 Modalità di presentazione della domanda
- Art. 54 Cause di inammissibilità della domanda
- Art. 55 Principi generali per l'ammissibilità delle spese
- Art. 56 Spese ammissibili
- Art. 57 Spese non ammissibili
- Art. 58 Comunicazione di avvio del procedimento
- Art. 59 Istruttoria delle domande
- Art. 60 Commissione di valutazione
- Art. 61 Criteri di valutazione dei progetti
- Art. 62 Concessione ed erogazione del finanziamento
- Art. 63 Intensità e ammontare del finanziamento
- Art. 64 Variazioni dei progetti

Titolo IV Realizzazione degli interventi e rendicontazione del finanziamento

- Art. 65 Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione
- Art. 66 Rendicontazione della spesa
- Art. 67 Documentazione giustificativa delle spese

Titolo V Revoche, verifiche e controlli

- Art. 68 Rideterminazione del finanziamento
- Art. 69 Revoca del decreto di concessione del finanziamento
- Art. 70 Ispezioni e controlli

Titolo VI Obblighi per i soggetti beneficiari

- Art. 71 Obblighi di pubblicità e di informazione
- Art. 72 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

Titolo VII Disposizioni finali e transitorie

- Art. 73 Disposizioni transitorie
- Art. 74 Rinvio
- Art. 75 Entrata in vigore

Allegato A – Criteri per la valutazione dei progetti annuali degli enti friulani

Allegato B – Criteri per la valutazione dei programmi triennali degli enti friulani

Titolo I Oggetto

Art. 1 Oggetto

1. In attuazione dell'articolo 24, comma 7 della legge regionale 18 dicembre 2007, n.29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), di seguito denominata Legge, il presente regolamento disciplina le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana, di seguito denominato Albo, e le procedure di iscrizione e cancellazione dallo stesso.
2. In attuazione dell'articolo 23, comma 2 bis e dell'articolo 24, comma 10 della Legge, il presente regolamento stabilisce i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti, di cui all'articolo 23, comma 2 e all'articolo 24, commi 8 e 9 della Legge, per la tutela, la valorizzazione e la promozione della lingua friulana, i termini e le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse.

Titolo II Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana

Art. 2 Tenuta e pubblicità dell'Albo

1. L'Albo è tenuto presso la struttura competente in materia di lingue minoritarie, di seguito denominata Struttura, che provvede anche all'aggiornamento dello stesso, nonché alle procedure di iscrizione e di cancellazione.
2. L'Albo è pubblico.
3. Ai sensi dell'articolo 24, comma 3 della Legge, l'Albo si compone di due sezioni:
 - a) enti a progetto;
 - b) enti a programma.
4. Nell'Albo sono annotati:
 - a) il numero progressivo d'iscrizione;
 - b) la denominazione dell'ente;
 - c) la sede legale.
5. L'iscrizione alla sezione di cui al comma 3, lettera b), comporta la cancellazione dalla sezione di cui al comma 3, lettera a).

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda di iscrizione

1. Per l'iscrizione all'Albo, gli enti di cui all'articolo 24, commi 4 e 5 della Legge presentano la domanda redatta con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia nello spazio riservato alle comunità linguistiche, unitamente a:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello Statuto;
 - b) copia del verbale dell'ultima assemblea concernente le elezioni delle cariche sociali;
 - c) copia dei bilanci degli ultimi tre anni di esercizio e dei relativi verbali di approvazione;
 - d) elenco degli associati o copia del libro soci;
 - e) l'indicazione del sito web del richiedente;
 - f) una relazione sull'attività svolta negli ultimi tre anni, che evidenzi il perseguimento delle finalità indicate all'articolo 24, comma 1 della Legge.
2. La domanda contiene la sezione in cui l'ente richiede l'iscrizione.
3. La domanda è presentata alla Struttura, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.

4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.
5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto "Domanda di iscrizione all'Albo regionale degli enti della minoranza linguistica friulana".
6. La domanda è presentata dal 15 febbraio al 15 marzo di ciascun anno, a pena di inammissibilità.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art. 4 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di iscrizione:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 24, commi 4 e 5 della Legge;
 - b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 3;
 - c) per le quali non sia stata prodotta, entro il termine di cui all'articolo 6, comma 2, la documentazione richiesta dalla Struttura a fini istruttori.

Art. 5 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, la Struttura provvede alla comunicazione di avvio del procedimento secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 marzo 2000, n.7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

Art. 6 Procedimento

1. La Struttura, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, nonché la sussistenza dei requisiti.
2. La Struttura può richiedere ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria della domanda. La documentazione richiesta è fornita entro il termine stabilito nella comunicazione, non inferiore a cinque giorni, decorso inutilmente il quale la domanda è considerata inammissibile.
3. Il provvedimento di accoglimento ovvero di rigetto della domanda di iscrizione è adottato dal Direttore della Struttura.
4. Il procedimento si conclude entro il termine di centoventi giorni decorrenti dal ricevimento della domanda.

Art. 7 Aggiornamento dell'Albo e cancellazione

1. La Struttura provvede, con cadenza triennale, all'aggiornamento dell'Albo mediante verifica della permanenza dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 4 e 5 della Legge. La verifica è effettuata su un campione pari ad almeno il 10 per cento degli enti iscritti all'Albo.
2. La Struttura richiede agli enti oggetto di verifica copia aggiornata della documentazione di cui all'articolo 3, comma 1, entro il termine stabilito nella comunicazione, non inferiore a trenta giorni, decorso inutilmente il quale la verifica si conclude con esito negativo.
3. La Struttura può richiedere ulteriore documentazione necessaria all'istruttoria della domanda. La documentazione richiesta è fornita entro il termine stabilito nella comunicazione, non inferiore a cinque giorni, decorso inutilmente il quale la verifica si conclude con esito negativo.
4. Nel caso in cui venga riscontrata la carenza di uno dei requisiti di cui all'articolo 24, commi 4 e 5 della Legge ovvero nei casi di verifica negativa di cui ai commi 2 e 3, previa comunicazione di avvio del procedimento al soggetto interessato, il Direttore della Struttura dispone il provvedimento di cancellazione dall'Albo.

Art. 8 Obblighi di comunicazione

1. Gli enti iscritti all'Albo comunicano alla Struttura:
 - a) le modifiche all'atto costitutivo o allo statuto;
 - b) il trasferimento della sede;
 - c) le modifiche intervenute nelle cariche sociali;
 - d) le deliberazioni di scioglimento.
2. Le comunicazioni di cui al presente articolo sono inviate entro novanta giorni dall'evento esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC).

Titolo III Finanziamenti

Capo I Finanziamenti agli Enti iscritti all'Albo

Art. 9 Sostegno alle attività e alle iniziative degli enti iscritti all'Albo

1. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dagli enti iscritti all'Albo mediante finanziamenti concessi dall'ARLeF - Agenzie regionâl pe lenghe furlane (ARLeF - Agenzia regionale per la lingua friulana), di seguito denominata ARLeF, ai sensi dell'articolo 24, comma 8 della Legge.
2. Gli enti iscritti alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), presentano la domanda di finanziamento per un progetto annuale.
3. Gli enti iscritti alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), presentano la domanda di finanziamento per un programma triennale.

Sezione I Enti a progetto

Art. 10 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento per un progetto annuale i soggetti iscritti alla sezione dell'Albo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a).
2. I soggetti di cui al comma 1 possono presentare domanda:
 - a) singolarmente;
 - b) nell'ambito di un rapporto di partenariato.
3. Gli enti di cui al comma 1 non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300). Gli enti aventi natura di impresa, inoltre, non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria.
4. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, i soggetti di cui al comma 1 non beneficiano di altri finanziamenti ai sensi della Legge.

Art. 11 Partenariato

1. In caso di partenariato, il soggetto capofila, di seguito Capofila, è l'unico richiedente e referente nei confronti dell'ARLeF e i requisiti di cui all'articolo 10 sono accertati esclusivamente con riferimento allo stesso.
2. Tutti i partner del Capofila dichiarano di essere privi di finalità di lucro o di avere finalità mutualistica, a pena di esclusione dal rapporto di partenariato.
3. Ai fini del partenariato:

- a) i soggetti interessati possono presentare in qualità di Capofila un'unica domanda, a pena di inammissibilità di tutte le domande presentate come Capofila;
- b) il Capofila di un'iniziativa progettuale può partecipare in qualità di partner in un'altra domanda una sola volta, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figura quale partner;
- c) i soggetti interessati possono partecipare in qualità di partner nell'ambito di un'unica domanda, a pena di esclusione dal partenariato di tutte le domande presentate in cui figurano quali partner.

Art. 12 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:
 - a) una relazione riepilogativa del progetto di attività e di iniziative che si intendono realizzare;
 - b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal progetto, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 15 e 16;
 - c) i bilanci consuntivi annuali dell'ultimo triennio;
 - d) nel caso di un rapporto di partenariato, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti dei partner unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF;
 - e) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;
 - f) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
2. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, possono presentare una sola domanda di finanziamento.
3. La domanda di finanziamento è presentata all'ARLeF, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.
4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.
5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto "LR 29/2007 – Finanziamenti a progetto".
6. La domanda è presentata dal 1° gennaio alle ore 23.59.59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art. 13 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 10;
 - b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 12;
 - c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo progetto;
 - e) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'articolo 18, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
 - f) il cui importo del finanziamento richiesto è inferiore a euro 2.500,00 ai sensi dell'articolo 23, comma 4, o superiore al massimo previsto ai sensi dell'articolo 23, comma 3;
 - g) per le quali il progetto proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 1.

Art. 14 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative ai progetti di attività e di iniziative finanziati;
 - b) sono riferibili al periodo di durata del progetto finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 15 Spese ammissibili

1. Per il progetto finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al progetto finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al progetto;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi come medaglie, targhe e coppe;
 - b) spese per compensi di soggetti funzionali al progetto, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
 - c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al progetto proposto e realizzato;
 - d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
 - e) spese per la gestione di spazi relative al progetto: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del progetto;
 - f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.
2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 10 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:
 - a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
 - b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
 - d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
 - f) spese telefoniche;
 - g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - h) spese postali;

- i) spese fisse bancarie;
 - j) spese di cancelleria;
 - k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.
3. Sono ammissibili per la realizzazione del progetto, nella misura massima del 10 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:
- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
 - b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
 - c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
 - d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;
 - e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 16 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tributi;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- e) ammende, sanzioni, penali e interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto di cui all'articolo 15, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'articolo 71.

Art. 17 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale n.7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 18 Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.
2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.
3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a tale criterio.
4. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 19.

Art. 19 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento ammissibili, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un

suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 20 Criteri di valutazione dei progetti

1. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'Allegato A al presente regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria, di cui all'articolo 21, comma 1.
2. A parità di punteggio l'ordine di graduatoria è determinato dall'applicazione successiva dei seguenti criteri:
 - a) i progetti che hanno ottenuto un punteggio maggiore quanto a criteri soggettivi;
 - b) l'ordine cronologico di presentazione della domanda.

Art. 21 Graduatoria dei progetti ammissibili

1. Con decreto del Direttore dell'ARLeF pubblicato sul sito web istituzionale vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio e con l'applicazione dei criteri di cui all'articolo 20 dei progetti da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale rispettivamente assegnato, nonché dei progetti ammissibili a finanziamento, ma non finanziabili per carenza di risorse;
 - b) l'elenco dei progetti non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. La pubblicazione della graduatoria sul sito web istituzionale vale come comunicazione ai soggetti richiedenti.
3. Il soggetto beneficiario comunica mediante PEC l'accettazione o la rinuncia al finanziamento all'ARLeF entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. La mancata comunicazione nel termine previsto equivale a rinuncia al finanziamento. In caso di mancata comunicazione o di rinuncia da parte di uno o più singoli assegnatari, si procede allo scorrimento della graduatoria.
4. Se le risorse disponibili non sono sufficienti ad assicurare la richiesta di finanziamento a favore dell'ultimo progetto inserito in graduatoria tra quelli da finanziare, il soggetto beneficiario garantisce la copertura dell'intero costo del progetto con altre fonti di finanziamento, ai fini dell'assegnazione del finanziamento per l'importo inferiore a quello richiesto.

Art. 22 Concessione ed erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore dell'ARLeF entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande ed entro i limiti delle risorse disponibili.
2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento. Per le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale n.7/2000. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

Art. 23 Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nella misura pari alle spese ammissibili e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.
2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal progetto e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.
3. Il finanziamento è concesso fino ad un massimo di euro 5.000,00, se il progetto è presentato da un singolo soggetto, e di euro 15.000,00, se lo stesso è realizzato nell'ambito di un rapporto di partenariato.
4. Il limite di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere inferiore ad euro 2.500,00.
5. I progetti sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 24 Variazioni dei progetti

1. Le variazioni dei progetti, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.
2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.
3. Le variazioni ai progetti, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.
4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.
5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento delle voci di spesa del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Sezione II Enti a programma

Art. 25 Requisiti dei soggetti legittimati a presentare domanda di finanziamento

1. Sono legittimati a presentare domanda di finanziamento per un programma triennale i soggetti iscritti all'Albo di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b).
2. Gli enti di cui al comma 1 non sono destinatari di sanzioni interdittive ai sensi dell'articolo 9, comma 2 del decreto legislativo n.231/2001. Gli enti aventi natura di impresa, inoltre, non sono in stato di scioglimento o liquidazione volontaria e non sono sottoposti a procedure concorsuali quali il fallimento, la liquidazione coatta amministrativa, il concordato preventivo o l'amministrazione straordinaria.
3. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, i soggetti di cui al comma 1 non beneficiano di altri finanziamenti ai sensi della Legge.

Art. 26 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:
 - a) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel triennio;
 - b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel triennio;
 - c) il preventivo delle entrate e delle uscite delle singole attività e iniziative previste nel programma triennale;
 - d) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel primo anno;
 - e) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel primo anno, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30;
 - f) i bilanci consuntivi annuali dell'ultimo triennio;
 - g) per le attività e le iniziative realizzate con altri enti, le lettere d'intenti sottoscritte dai legali rappresentanti di tali enti unitamente alla relativa fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità, redatte utilizzando il modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF;
 - h) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;
 - i) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. La domanda di aggiornamento e di anticipo di ciascuna annualità successiva alla domanda di finanziamento di cui al comma 1 è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:
 - a) una relazione sullo stato di attuazione del programma;
 - b) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nell'annualità;
 - c) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nell'annualità, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 29 e 30;
 - d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
3. I soggetti di cui all'articolo 25 possono presentare una sola domanda di finanziamento.
4. Le domande sono presentate all'ARLeF, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.
5. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.
6. Le domande sono inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto "LR 29/2007 – Finanziamento a programma".
7. Le domande sono presentate dal 1° gennaio alle ore 23.59.59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.
8. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 7, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
9. La domanda di finanziamento del programma triennale può essere presentata esclusivamente all'avvio di ciascun triennio.

Art. 27 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 25;
 - b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 26;
 - c) presentate in numero di due o più dal medesimo soggetto;
 - d) presentate da soggetti diversi, ma riferite al medesimo programma;
 - e) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'articolo 32, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
 - f) il cui importo del finanziamento richiesto è inferiore al minimo ovvero superiore al massimo, ai sensi dell'articolo 37, comma 3;
 - g) per le quali il programma proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 1.
2. Le lettere a), b) ed e) del comma 1 si applicano anche alle domande di aggiornamento e di anticipo.

Art. 28 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative ai programmi di attività e di iniziative finanziati;
 - b) sono riferibili al periodo di durata del programma finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 29 Spese ammissibili

1. Per il programma finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:

- a) spese direttamente collegabili al programma finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi;
- b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
- c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
- d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
- e) spese per la gestione di spazi relative al programma: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;
- f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.

2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 45 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:

- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
- b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
- c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
- d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
- e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
- f) spese telefoniche;
- g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
- h) spese postali;
- i) spese fisse bancarie;
- j) spese di cancelleria;
- k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
- l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.

3. Sono ammissibili per la realizzazione del programma, nella misura massima del 20 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario, nonché di quelli dei soggetti partner:

- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
- b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
- c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
- d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassametri e mezzi noleggiati;
- e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 30 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tributi;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- e) ammende, sanzioni, penali e interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di cui all'articolo 29, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'articolo 71.

Art. 31 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale n.7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 32 Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.
2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non inferiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.
3. Se nella domanda di finanziamento non sono indicati gli elementi necessari per l'attribuzione del punteggio di un criterio di valutazione, non è richiesta alcuna integrazione, con assegnazione di un punteggio pari a zero in relazione a tale criterio.
4. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 33.

Art. 33 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione delle domande di finanziamento ammissibili, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 34 Criteri di valutazione dei programmi

1. Le domande di finanziamento ammissibili sono valutate in base ai criteri e ai rispettivi punteggi di cui all'Allegato B al presente regolamento, ai fini della formulazione della graduatoria, di cui all'articolo 35, comma 1.
2. Le risorse finanziarie disponibili sono ripartite in misura proporzionale al punteggio attribuito alle singole domande valutate ai sensi del comma 1 e risultate finanziabili nell'ambito di ciascuna annualità.
3. Il finanziamento assegnato non può superare il totale delle spese ammissibili. Nel caso in cui l'importo del finanziamento sia superiore alle spese ammissibili nell'ambito della singola annualità, il finanziamento viene ridotto in misura pari alle spese ammissibili e le risorse rese disponibili a seguito di tale riduzione sono ripartite fra le altre domande valutate e risultate finanziabili nella medesima annualità, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito.

Art. 35 Graduatoria dei programmi ammissibili

1. Con decreto del Direttore dell'ARLeF pubblicato sul sito web istituzionale vengono approvati:
 - a) la graduatoria, secondo l'ordine decrescente di punteggio, dei programmi da finanziare, con l'importo del finanziamento regionale e del punteggio rispettivamente assegnato;
 - b) l'elenco dei programmi non ammissibili a finanziamento, con la sintesi delle motivazioni di non ammissibilità.
2. Il soggetto beneficiario comunica mediante PEC l'accettazione o la rinuncia al finanziamento all'ARLeF entro dieci giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con l'accettazione il soggetto beneficiario indica i progetti che verranno realizzati ed eventualmente aggiorna il relativo preventivo di spesa. In caso di mancata trasmissione dell'accettazione del contributo, ovvero di rinuncia allo stesso, l'importo del contributo viene ripartito fra le altre domande valutate e risultate finanziabili, in proporzione al punteggio loro rispettivamente attribuito, e la graduatoria di cui al comma 1 è aggiornata.

Art. 36 Concessione ed erogazione del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi con decreto del Direttore dell'ARLeF entro centoventi giorni dal termine di presentazione delle domande ed entro i limiti delle risorse disponibili.
2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento. Per le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale n.7/2000. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.
3. Nelle annualità successive alla prima, l'ARLeF procede con la sola liquidazione, secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 37 Intensità e ammontare del finanziamento

1. I finanziamenti sono concessi nella misura pari alle spese ammissibili e non possono superare il fabbisogno di finanziamento.
2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal programma e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.
3. Il limite di finanziamento richiesto per ciascuna domanda non può essere inferiore ad euro 20.000,00 annui e non può essere superiore a 35.000,00 annui.
4. I programmi sono finanziati sino ad esaurimento delle risorse disponibili.

Art. 38 Variazioni dei programmi

1. Le variazioni dei programmi, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.
2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

3. Le variazioni ai programmi, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.
4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.
5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Capo II Finanziamenti alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine

Art. 39 Sostegno alle attività e alle iniziative della Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine

1. La Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dalla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine, di seguito denominata Società Filologica, attraverso i finanziamenti concessi dall'ARLeF.

Art. 40 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

- a) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel triennio;
- b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel triennio;
- c) il preventivo delle entrate e delle uscite delle singole attività e iniziative previste nel programma triennale;
- d) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nel primo anno;
- e) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nel primo anno, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44;
- f) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;
- g) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

2. La domanda di aggiornamento e di anticipo di ciascuna annualità successiva alla domanda di finanziamento di cui al comma 1 è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:

- a) una relazione sullo stato di attuazione del programma;
- b) una relazione riepilogativa del programma di attività e di iniziative che si intendono realizzare nell'annualità;
- c) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal programma nell'annualità, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 43 e 44;
- d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.

3. La Società Filologica può presentare una sola domanda di finanziamento.

4. Le domande sono presentate all'ARLeF, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.
5. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.
6. Le domande sono inviate esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto "LR 29/2007 – Finanziamento alla Società Filologica Friulana".
7. Le domande sono presentate dal 1° gennaio alle ore 23.59.59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.
8. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 7, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.
9. La domanda di finanziamento del programma triennale può essere presentata esclusivamente all'avvio di ciascun triennio.

Art. 41 Cause di inammissibilità della domanda

1. È inammissibile la domanda di finanziamento:
 - a) presentata da soggetti diversi dalla Società Filologica;
 - b) non presentata secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 40;
 - c) per la quale non sia prodotta, entro il termine di cui all'articolo 46, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
 - d) per la quale il programma proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 1.
2. Le lettere a), b) e c) del comma 1 si applicano anche alle domande di aggiornamento e di anticipo.

Art. 42 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
 - a) sono relative al programma di attività e di iniziative finanziati;
 - b) sono riferibili al periodo di durata del programma finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 43 Spese ammissibili

1. Per il programma finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
 - a) spese direttamente collegabili al programma finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al programma e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del programma;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del programma, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il programma;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il programma;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi;

- b) spese per compensi di soggetti funzionali al programma, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
 - c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del programma, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al programma, che risultano indispensabili e correlate al programma proposto e realizzato;
 - d) spese di pubblicità e di promozione relative al programma: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
 - e) spese per la gestione di spazi relative al programma: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del programma;
 - f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.
2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 49 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:
- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
 - b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;
 - d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
 - f) spese telefoniche;
 - g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - h) spese postali;
 - i) spese fisse bancarie;
 - j) spese di cancelleria;
 - k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione.
3. Sono ammissibili per la realizzazione del programma, nella misura massima del 20 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario:
- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
 - b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
 - c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
 - d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassometri e mezzi noleggiati;
 - e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 44 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:
- a) tributi;
 - b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
 - c) contributi in natura;
 - d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
 - e) ammende, sanzioni, penali e interessi;
 - f) altre spese prive di una specifica destinazione;
 - g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;

- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese di pubblicità e di promozione relative al programma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'articolo 71.

Art. 45 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale n.7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 46 Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.
2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non inferiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.
3. La domanda di finanziamento ammissibile è valutata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 47.

Art. 47 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione della domanda di finanziamento ammissibile, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 48 Criteri di valutazione del programma

1. La domanda di finanziamento presentata dalla Società Filologica è valutata in relazione alla coerenza con le finalità del Piano generale di politica linguistica, di cui all'articolo 25 della Legge, e non concorre a formare una graduatoria.

Art. 49 Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso con decreto del Direttore dell'ARLeF entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili.
2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 90 per cento. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.
3. Nelle annualità successive alla prima, l'ARLeF procede con la sola liquidazione, secondo le modalità di cui al comma 2.

Art. 50 Intensità e ammontare del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso nella misura pari alle spese ammissibili, non può superare il fabbisogno di finanziamento e non può superare lo stanziamento previsto.
2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal programma e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il programma, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

Art. 51 Variazioni dei programmi

1. Le variazioni del programma, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.
2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del programma, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.
3. Le variazioni al programma, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.
4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.
5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Capo III Finanziamenti ai mezzi di comunicazione

Art. 52 Sostegno alle attività e alle iniziative dei mezzi di comunicazione

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alla programmazione radiofonica in lingua friulana e di attuare il Piano generale di politica linguistica di cui all'articolo 25 della Legge, la Regione sostiene le attività e le iniziative promosse e svolte dai mezzi di comunicazione di cui all'articolo 23 della Legge, attraverso i finanziamenti concessi dall'ARLeF.

Art. 53 Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda di finanziamento è presentata con l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di imposta di bollo sul modello pubblicato sul sito web dell'ARLeF, unitamente a:
 - a) una relazione riepilogativa del progetto di attività e di iniziative che si intendono realizzare;
 - b) il preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste dal progetto, con l'indicazione di ogni singola voce e con specifica evidenza delle eventuali previsioni di copertura finanziaria derivante da altre fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 56 e 57;
 - c) copia dell'atto costitutivo e dello statuto del soggetto richiedente, qualora questi siano variati successivamente all'ultima trasmissione agli Uffici;
 - d) copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante o del sottoscrittore della domanda, fatte salve le ipotesi di firma digitale.
2. I soggetti di cui all'articolo 52 possono presentare una sola domanda di finanziamento.
3. La domanda di finanziamento è presentata all'ARLeF, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente o dalla persona munita di poteri di firma.
4. Le domande, prive della firma digitale o della firma autografa corredata della fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del soggetto richiedente o della persona munita di poteri di firma, sono inammissibili.
5. La domanda è inviata esclusivamente a mezzo di posta elettronica certificata (PEC), intestata al soggetto richiedente, a pena di inammissibilità. Il messaggio di posta elettronica certificata riporta l'oggetto "LR 29/2007 – Finanziamento ai mezzi di comunicazione".
6. La domanda è presentata dal 1° gennaio alle ore 23.59.59 del 31 gennaio di ciascun anno, a pena di inammissibilità.
7. Ai fini dell'accertamento del rispetto del termine di invio di cui al comma 6, si considerano la data, l'ora, il minuto e il secondo della spedizione, come risultanti dalla marcatura temporale prevista dal sistema di trasmissione della posta elettronica certificata.

Art. 54 Cause di inammissibilità della domanda

1. Sono inammissibili le domande di finanziamento:
 - a) presentate da soggetti diversi da quelli di cui all'articolo 52;

- b) non presentate secondo le modalità e i termini di cui all'articolo 53;
- c) per le quali non sia prodotta, entro il termine di cui all'articolo 59, comma 2, la documentazione richiesta dall'Ufficio istruttore;
- d) per le quali il progetto proposto è avviato prima della presentazione della domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 65, comma 1.

Art. 55 Principi generali per l'ammissibilità delle spese

1. Sono ammissibili le spese che rispettano i seguenti principi generali:
- a) sono relative ai progetti di attività e di iniziative finanziati;
 - b) sono riferibili al periodo di durata del progetto finanziato e i documenti giustificativi sono emessi entro il termine di presentazione del rendiconto;
 - c) sono sostenute dal soggetto che riceve il finanziamento.

Art. 56 Spese ammissibili

1. Per il progetto finanziato, sono ammissibili le seguenti tipologie di spese:
- a) spese direttamente collegabili al progetto finanziato, quali:
 - 1) spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al progetto;
 - 2) retribuzione lorda del personale del soggetto beneficiario impiegato in mansioni relative al progetto e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario;
 - 3) spese per l'acquisto di beni strumentali non ammortizzabili, se necessari alla realizzazione del progetto;
 - 4) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, necessari alla realizzazione del progetto, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - 5) spese per l'allestimento di strutture architettoniche mobili utilizzate per il progetto;
 - 6) spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
 - 7) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati per il progetto;
 - 8) spese per il trasporto o la spedizione di strumenti e di altre attrezzature e connesse spese assicurative;
 - 9) spese per premi per concorsi;
 - b) spese per compensi di soggetti funzionali al progetto, inclusi gli oneri sociali e fiscali, qualora siano obbligatori per legge e nella misura in cui rimangono effettivamente a carico del soggetto beneficiario;
 - c) spese per compensi ad altri soggetti che operano per conto dell'ente organizzatore del progetto, per prestazioni di consulenza e di sostegno erogati da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto, che risultano indispensabili e correlate al progetto proposto e realizzato;
 - d) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto: in particolare, spese per servizi di ufficio stampa; spese per stampe, distribuzione e affissione di locandine e manifesti; spese tipografiche; spese per prestazioni professionali di ripresa video, registrazione audio, servizi fotografici; spese di pubblicità; spese per la gestione e la manutenzione del sito web;
 - e) spese per la gestione di spazi relative al progetto: in particolare, spese per la locazione di spazi per la realizzazione del progetto;
 - f) nella misura massima del 10 per cento del contributo: spese di rappresentanza per eventi di presentazione dell'iniziativa.
2. Per il funzionamento dell'ente finanziato, sono ammissibili, nella misura massima del 49 per cento del contributo, le spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario e, in particolare:
- a) spese per la fornitura di elettricità, gas e acqua;
 - b) canoni di locazione, spese condominiali e spese di assicurazione per immobili destinati alla sede legale e alle sedi operative;
 - c) spese per l'acquisto di beni strumentali, anche ammortizzabili;

- d) spese per il noleggio o per la locazione finanziaria di beni strumentali anche ammortizzabili, esclusa la spesa per il riscatto dei beni;
 - e) spese di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi;
 - f) spese telefoniche;
 - g) spese relative al sito web e per assistenza e manutenzione tecnica della rete e delle apparecchiature informatiche e multimediali;
 - h) spese postali;
 - i) spese fisse bancarie;
 - j) spese di cancelleria;
 - k) retribuzione lorda del personale impiegato nell'amministrazione e nella segreteria del soggetto beneficiario e relativi oneri sociali a carico del soggetto beneficiario, nonché del personale tecnico e giornalistico;
 - l) spese per i servizi professionali di consulenza all'amministrazione;
 - m) spese di manutenzione tecnica degli impianti di radiodiffusione.
3. Sono ammissibili per la realizzazione del progetto, nella misura massima del 20 per cento del contributo, le seguenti spese di viaggio, vitto e alloggio degli associati e dei dipendenti del soggetto beneficiario:
- a) le spese sostenute per alberghi sino alla prima categoria, comprensive della prima colazione;
 - b) le spese sostenute per la consumazione di due pasti giornalieri, nel limite di 35 euro per pasto a persona;
 - c) le spese sostenute per viaggi effettuati con mezzi di linea terrestre, marittima o aerea;
 - d) le spese sostenute per pedaggi autostradali, parcheggi, autobus, autotassometri e mezzi noleggiati;
 - e) per le spese di utilizzo del mezzo proprio compete il rimborso chilometrico secondo le Tabelle nazionali dei costi chilometrici di autovetture e motocicli elaborate dall'ACI.

Art. 57 Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti spese:

- a) tributi;
- b) imposta sul valore aggiunto (IVA), salvo che costituisca un costo a carico del soggetto beneficiario;
- c) contributi in natura;
- d) spese per l'acquisto di beni immobili e mobili registrati;
- e) ammende, sanzioni, penali e interessi;
- f) altre spese prive di una specifica destinazione;
- g) liberalità, necrologi, doni e omaggi;
- h) spese di tesseramento, quali, a titolo esemplificativo, quote di iscrizione a federazioni, associazioni internazionali, nazionali e regionali, e spese di iscrizione ad albi;
- i) spese per oneri finanziari;
- j) spese di pubblicità e di promozione relative al progetto di cui all'articolo 56, comma 1, lettera d), che non rispettano gli obblighi di pubblicità e di informazione di cui all'articolo 71.

Art. 58 Comunicazione di avvio del procedimento

1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione della domanda, l'ARLeF provvede alla comunicazione di avvio del procedimento, secondo le modalità previste dall'articolo 14 della legge regionale n.7/2000, anche mediante pubblicazione sul sito web dell'ARLeF.

Art. 59 Istruttoria delle domande

1. L'ARLeF, attraverso l'attività istruttoria, accerta l'ammissibilità delle domande presentate, verificando la completezza e la regolarità formale delle stesse, la sussistenza dei requisiti e l'ammissibilità delle spese.

2. Se la domanda è ritenuta irregolare o incompleta, l'ARLeF ne dà comunicazione al richiedente, indicandone le cause e assegnando un termine perentorio non superiore a dieci giorni per provvedere alla relativa regolarizzazione o integrazione, decorso inutilmente il quale la domanda è inammissibile.

3. La domanda di finanziamento ammissibile è valutata dalla Commissione di valutazione di cui all'articolo 60.

Art. 60 Commissione di valutazione

1. Ai fini della valutazione della domanda di finanziamento ammissibile, con decreto del Direttore dell'ARLeF è costituita una Commissione di valutazione composta dal Direttore dell'ARLeF stesso, o da un suo delegato, dal Direttore del Servizio competente in materia di lingue minoritarie, o da un suo delegato, e da tre membri del Comitato tecnico-scientifico dell'ARLeF. Le funzioni di presidenza sono svolte dal Direttore dell'ARLeF, o dal suo delegato, e quelle di verbalizzazione sono svolte da un soggetto impiegato presso l'ARLeF.

Art. 61 Criteri di valutazione dei progetti

1. Le domande di finanziamento presentate dai soggetti di cui all'articolo 52 sono valutate in relazione alla coerenza con le finalità del Piano generale di politica linguistica, di cui all'articolo 25 della Legge, e non concorrono a formare una graduatoria.

Art. 62 Concessione ed erogazione del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso con decreto del Direttore dell'ARLeF entro novanta giorni dal termine di presentazione della domanda ed entro i limiti delle risorse disponibili.

2. Su richiesta del soggetto beneficiario, il contributo concesso è erogato in via anticipata nella misura del 70 per cento. Per le imprese si applica quanto previsto dall'articolo 39, comma 2 della legge regionale n.7/2000. Il restante importo viene erogato con l'approvazione del rendiconto.

Art. 63 Intensità e ammontare del finanziamento

1. Il finanziamento è concesso nella misura pari alle spese ammissibili, non può superare il fabbisogno di finanziamento e non può superare lo stanziamento previsto.

2. Per fabbisogno di finanziamento si intende la differenza fra le uscite previste dal progetto e le entrate complessive previste dallo stesso. Per entrate si intendono i fondi propri, le fonti di finanziamento direttamente connesse con il progetto, quali, ad esempio, le entrate generate dalla sua realizzazione, le donazioni, le raccolte fondi e le sponsorizzazioni, nonché i contributi pubblici ad esso specificatamente destinati, ad esclusione del finanziamento di cui al presente regolamento.

Art. 64 Variazioni dei progetti

1. Le variazioni del progetto, che ne comportano una modifica sostanziale, non sono ammissibili.

2. Sono modifiche sostanziali le variazioni che alterano significativamente i contenuti e gli obiettivi del progetto, come risultanti dalla documentazione sottoposta in sede di presentazione della domanda.

3. Le variazioni al progetto, che non comportano una modifica sostanziale dell'iniziativa ai sensi del comma 2, sono ammissibili.

4. La richiesta di variazione è comunicata preventivamente mediante PEC all'ARLeF, la quale provvede alla relativa valutazione e autorizzazione. Se necessario, l'ARLeF riconvoca la Commissione di valutazione per valutare la variazione.

5. Non è una modifica sostanziale una variazione economica delle voci di spesa inferiore o uguale al 10 per cento del preventivo presentato in sede di domanda e non necessita di autorizzazione preventiva. La variazione non può comportare il superamento dell'importo già concesso.

Titolo IV Realizzazione degli interventi e rendicontazione del finanziamento

Art. 65 Avvio dell'intervento e tempi di realizzazione

1. I progetti e i programmi proposti sono avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di finanziamento, a pena di inammissibilità della domanda.
2. I progetti di cui al Titolo III, Capo I, Sezione I e al Titolo III, Capo III sono ultimati entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello della concessione.
3. I programmi di cui al Titolo III, Capo I, Sezione II e al Titolo III, Capo II sono ultimati entro il 30 aprile del quarto anno successivo a quello della concessione.
4. I termini di cui ai commi 2 e 3 possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di due mesi, su istanza motivata del soggetto beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza dei termini di cui ai commi 2 e 3.

Art. 66 Rendicontazione della spesa

1. I soggetti beneficiari documentano la spesa secondo le modalità di cui agli articoli 41, 41 bis e 43 della legge regionale n.7/2000.
2. Al rendiconto presentato ai sensi del comma 1 sono allegati:
 - a) un bilancio consuntivo relativo al progetto ovvero al programma di attività e di iniziative per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, ripartito nelle voci di entrata e nelle voci di uscita;
 - b) una relazione descrittiva del progetto ovvero del programma di attività e di iniziative per cui è stato concesso il contributo oggetto di rendicontazione, da cui emergano i fini di pubblico interesse perseguiti e, in caso di partenariato, l'attività svolta dai vari partner;
 - c) nel caso dei programmi rendicontati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e al Titolo III Capo II, lo stato di avanzamento del programma;
 - d) copia del materiale promozionale di cui all'articolo 71;
 - e) l'elenco analitico della documentazione giustificativa in formato elettronico elaborabile.
3. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) e al Titolo III, Capo III presentano il rendiconto e la documentazione allegata mediante PEC entro due mesi dal termine di cui all'articolo 65, commi 2 e 4.
4. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e al Titolo III, Capo II presentano mediante PEC il rendiconto annualmente entro il 30 giugno dell'anno successivo alla liquidazione dell'anticipo del contributo. Il rendiconto conclusivo è presentato mediante PEC entro due mesi dal termine di cui all'articolo 65, commi 3 e 4, unitamente alla relazione conclusiva dell'intero programma.
5. I termini di cui ai commi 3 e 4 possono essere prorogati, per una sola volta e per un periodo massimo di un mese, su istanza motivata del soggetto beneficiario e presentata, a pena di inammissibilità, mediante PEC prima della scadenza dei termini di cui ai commi 3 e 4.
6. L'Ufficio istruttore può richiedere integrazioni necessarie alla verifica della rendicontazione prodotta. Le integrazioni sono fornite entro il termine stabilito dagli Uffici non inferiore a dieci giorni, decorso inutilmente il quale le spese non giustificate sono considerate inammissibili ai fini della rendicontazione.
7. La rendicontazione è approvata entro centoventi giorni dalla presentazione della documentazione.

Art. 67 Documentazione giustificativa delle spese

1. La documentazione giustificativa delle spese è intestata al soggetto beneficiario.
2. La documentazione giustificativa delle spese è costituita dalla fattura o da altro documento fiscalmente valido.
3. Gli scontrini fiscali sono ammessi quale documento giustificativo della spesa, se permettono di conoscere la natura del bene o del servizio acquistato e il pagamento è riconducibile al soggetto beneficiario.
4. La documentazione giustificativa delle spese è corredata del documento attestante l'avvenuto pagamento. Ai fini della prova dell'avvenuto pagamento, non è ammessa la dichiarazione di quietanza del soggetto che ha emesso il documento fiscale.
5. Il pagamento delle retribuzioni di lavoro dipendente è comprovato dalle buste paga e, in relazione agli oneri fiscali, previdenziali e assicurativi, dal modulo F24 o dal CUD relativo al lavoratore. Le spese

sostenute per le retribuzioni di lavoro dipendente non rientranti tra le spese per il funzionamento dell'ente finanziato sono corredate da una tabella riepilogativa degli orari e delle attività svolte dal lavoratore.

6. Nel caso di F24 cumulativi, il soggetto beneficiario presenta un prospetto analitico che dettaglia la composizione del pagamento.

7. Le spese di viaggio, di vitto e di alloggio sostenute dal soggetto beneficiario per soggetti funzionali al programma o al progetto sono comprovate da documentazione recante le generalità dei soggetti ospitati, la durata ed il luogo di svolgimento dell'iniziativa per la quale i soggetti sono stati ospitati.

8. Le spese telefoniche sono documentate dall'abbonamento intestato al soggetto beneficiario. Nel caso di ricariche telefoniche, il numero di telefono ricaricato deve essere intestato al soggetto beneficiario.

Titolo V Revoche, verifiche e controlli

Art. 68 Rideterminazione del finanziamento

1. Il finanziamento regionale è rideterminato qualora, dalla rendicontazione della spesa relativa al programma o al progetto finanziato, emerga che:

- a) il fabbisogno di finanziamento è diminuito;
- b) la spesa rendicontata è inferiore al finanziamento concesso.

2. La rideterminazione comporta la restituzione delle somme eccedenti il contributo rideterminato ai sensi del Titolo III, Capo II della legge regionale n.7/2000.

Art. 69 Revoca del decreto di concessione del finanziamento

1. Il decreto di concessione del finanziamento è revocato nei seguenti casi:

- a) rinuncia del soggetto beneficiario;
- b) mancato riscontro, in sede di verifiche o di accertamenti, dei requisiti di cui agli articoli 10, 25, 39 o 52;
- c) mancata presentazione della rendicontazione della spesa entro i termini di cui all'articolo 66, commi 3, 4 e 5;
- d) mancata emissione del decreto di approvazione del rendiconto entro dodici mesi dalla data di presentazione della relativa documentazione, per causa imputabile al soggetto beneficiario;
- e) l'importo risultante dalla documentazione giustificativa della spesa è inferiore al 50 per cento del finanziamento concesso;
- f) modifica sostanziale del progetto ovvero del programma originariamente presentato, ai sensi degli articoli 24, 38, 51 o 64;
- g) modifica non sostanziale del progetto ovvero del programma originariamente presentato non comunicata o non autorizzata, ai sensi degli articoli 24, 38, 51 o 64;
- h) mancata realizzazione del progetto ovvero del programma.

2. Per i programmi dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b) e al Titolo III Capo II, le lettere c) e e) del comma 1 si applicano solo al rendiconto finale dell'ultima annualità.

3. La revoca del contributo comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, ai sensi del del Titolo III, Capo II della legge regionale n.7/2000.

Art. 70 Ispezioni e controlli

1. L'ARLeF può effettuare ispezioni e controlli, ai sensi della legge regionale n.7/2000.

Titolo VI Obblighi per i soggetti beneficiari

Art. 71 Obblighi di pubblicità e di informazione

1. Il materiale promozionale del progetto ovvero del programma come volantini, inviti, manifesti, messaggi pubblicitari e siti web dedicati, riporta il logo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e dell'ARLeF a partire dalla data del decreto di approvazione della graduatoria, ovvero dalla data del decreto di concessione nel caso di domande di finanziamento che non concorrono a formare una graduatoria.
2. Nel corso della realizzazione del progetto ovvero del programma di attività e di iniziative, i soggetti beneficiari comunicano i dati eventualmente richiesti dall'Amministrazione regionale.

Art. 72 Comunicazioni con l'Amministrazione regionale

1. Ai fini del presente regolamento, tutte le comunicazioni con l'Amministrazione regionale e l'ARLeF sono effettuate mediante posta elettronica certificata (PEC).

Titolo VII Disposizioni finali e transitorie

Art. 73 Disposizioni transitorie

1. Per l'anno 2022 i soggetti interessati presentano domanda di iscrizione all'Albo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.
2. Le domande di finanziamento di cui all'articolo 9, commi 2 e 3, per l'annualità 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data del decreto di iscrizione all'Albo.
3. Le domande di finanziamento di cui Titolo III, Capi II e III, per l'annualità 2022 sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 74 Rinvio

1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n.7/2000.

Art. 75 Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Allegato A – Criteri per la valutazione dei progetti annuali degli enti friulani

(Riferito all'articolo 20)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI-PUNTI	
N.	CRITERI OGGETTIVI	60/100	INDICATORI	PUNTI
1	Numero degli associati effettivi del soggetto che presenta la domanda (comprovato dall'elenco degli associati o dal libro soci).	10	- fino a 9 associati	0
			- da 10 a 19 associati	3
			- da 20 a 49 associati	7
			- 50 o più associati	10
2	Ampiezza del partenariato: il punteggio è graduato in relazione al numero di soggetti che, sulla base di un accordo sottoscritto tra gli stessi, con l'indicazione del soggetto Capofila, propongono congiuntamente la realizzazione delle attività e delle iniziative programmate.	10	- nessun soggetto partner	0
			- 2 soggetti partner oltre al Capofila	3
			- 3 soggetti partner oltre al Capofila	7
			- 4 o più soggetti partner oltre al Capofila	10
3	Numero di iniziative organizzate con altri Enti iscritti all'Albo, facenti parte del partenariato.	15	- 1	0
			- da 2 a 3	5
			- da 4 a 5	10
			- più di 5	15
4	Estensione territoriale in base ai comuni in cui si realizza l'attività.	10	- 1 comune	0
			- da 2 a 3 comuni	3
			- da 4 a 5 comuni	7
			- più di 5 comuni	10
5	Percentuale di cofinanziamento del programma: il punteggio è graduato in base all'importo finanziato dal richiedente o da eventuali sponsor rispetto al costo totale del programma.	10	- 0,00%-9,99%	0
			- 10,00%-24,99%	3
			- 25,00%-49,99%	7
			- pari o superiore al 50%	10
6	Percentuale della media annua dei	5	- 0,00%-1,99%	0

	contributi e finanziamenti ottenuti da privati nell'ultimo triennio in relazione alle entrate (rispetto al bilancio consuntivo annuale).		- 2,00%-4,99%	1
			- 5,00%-9,99%	3
			- pari o superiore al 10%	5
N.	CRITERI SOGGETTIVI	40/100	INDICATORI	PUNTI
1	Congruenza delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto alla realizzazione del programma.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
2	Capacità del progetto di valorizzare la lingua e la cultura friulane.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
3	Congruenza con il Piano generale di politica linguistica	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
4	Rilevanza e qualità nel tempo dei progetti specifici di intervento compresi nel programma.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5
5	Grado di trasmissione intergenerazionale della lingua e della cultura friulane.	10	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1-4
			- valutazione buona	5-7
			- valutazione ottima	8-10
6	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche mediante l'utilizzo dei nuovi media.	5	- valutazione insufficiente	0
			- valutazione sufficiente	1
			- valutazione buona	2-3
			- valutazione ottima	4-5

Allegato B – Criteri per la valutazione dei programmi triennali degli enti friulani

(Riferito all'articolo 34)

CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO	INDICATORI-PUNTI	
N.	CRITERI OGGETTIVI	60/100	INDICATORI	PUNTI
1	Numero degli associati effettivi del richiedente (comprovato dall'elenco degli associati o dal libro soci).	5	- fino a 9 associati	0
			- da 10 a 19 associati	2
			- da 20 a 49 associati	4
			- 50 o più associati	5
2	Finanziamento richiesto per ciascun progetto all'interno del programma triennale (i punti sono attribuiti per ciascun progetto fino ad un massimo complessivo di 20 punti)	20	- fino a € 5.000,00	1
			- da € 5.000,01 a € 10.000,00	2
			- più di € 10.000,00	4
3	Numero di attività e iniziative organizzate con altri Enti iscritti all'Albo.	15	- fino a 2	0
			- tra 3 e 5	5
			- tra 6 e 10	10
			- più di 10	15
4	Estensione territoriale in base ai comuni in cui si realizza l'attività.	5	- 1 comune	0
			- da 2 a 3 comuni	1
			- da 4 a 5 comuni	3
			- più di 5 comuni	5
5	Percentuale di cofinanziamento del programma: il punteggio è graduato in base all'importo finanziato dal richiedente o da eventuali sponsor rispetto al costo totale del programma.	10	- 0,00%-9,99%	0
			- 10,00%-24,99%	3
			- 25,00%-49,99%	6
			- pari o superiore al 50%	10
6	Percentuale della media annua dei contributi e finanziamenti ottenuti da privati nell'ultimo triennio in relazione alle entrate (rispetto al bilancio consuntivo annuale).	5	- 0,00%-1,99%	0
			- 2,00%-4,99%	1
			- 5,00%-9,99%	3

N.	CRITERI SOGGETTIVI	40/100	INDICATORI	PUNTI
			- pari o superiore al 10%	5
1	Congruenza delle risorse umane, finanziarie, organizzative e strumentali in rapporto alla realizzazione del programma.	5	- valutazione insufficiente - valutazione sufficiente - valutazione buona - valutazione ottima	0 1 2-3 4-5
2	Capacità del progetto di valorizzare la lingua e la cultura friulane.	5	- valutazione insufficiente - valutazione sufficiente - valutazione buona - valutazione ottima	0 1 2-3 4-5
3	Congruenza con il Piano generale di politica linguistica	10	- valutazione insufficiente - valutazione sufficiente - valutazione buona - valutazione ottima	0 1-4 5-7 8-10
4	Rilevanza e qualità nel tempo dei progetti specifici di intervento compresi nel programma.	5	- valutazione insufficiente - valutazione sufficiente - valutazione buona - valutazione ottima	0 1 2-3 4-5
5	Grado di trasmissione intergenerazionale della lingua e della cultura friulane.	10	- valutazione insufficiente - valutazione sufficiente - valutazione buona - valutazione ottima	0 1-4 5-7 8-10
6	Capacità di comunicare e promuovere l'attività programmata anche mediante l'utilizzo dei nuovi media.	5	- valutazione insufficiente - valutazione sufficiente - valutazione buona - valutazione ottima	0 1 2-3 4-5

VISTO: IL PRESIDENTE